

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga
(Ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e dell'accordo del 20 marzo 2020 tra Regione Emilia Romagna
organizzazioni Sindacali e Associazioni datoriali)

Il giorno 20 del mese di aprile. dell'anno 2020 tra le parti:

- Xenia spa con sede legale in Guardiafrede (Ch), via Via Antonio Gramsci n. 79, P.IVA 01691390692, nella persona del legale rappresentante Ranieri Ercolino
- Ascom Confcommercio di Modena nella persona della Responsabile Relazioni Sindacali sig.ra Angela Rosa Albore
- per le OO.SS.
 - o Filcams Cgil rappresentata da sig. Luca De Zolt
 - o Fisascat Cisl rappresentata da sig. Dario Campeotto

Premesso

- a) che il datore di lavoro Xenia spa con sede legale in Guardiafrede (Ch), via Via Antonio Gramsci n. 79, P.IVA 01691390692 matricola INPS 230271019700 operante nel settore Alberghiero e Agenzia di viaggio con un organico complessivo di n. 79 unità lavorative, di cui 11 part-time, alle quali applica il CCNL Turismo Federalberghi e Agenzia di viaggio ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 per le Regioni Emilia Romagna, Abruzzo, Veneto, Umbria e Lombardia in favore di n. 79 lavoratori dipendenti;
- b) che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (cigd) si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid 19 e degli effetti prodotti dalla sospensione delle attività turistiche con conseguenti disdette e sospensioni delle prenotazioni presso i propri hotel;
- c) che il datore di lavoro ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 148/15 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale);
- d) che i lavoratori coinvolti di cui all'elenco allegato erano in forza alla data del 17 marzo 2020;
- e) che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

tutto ciò premesso

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga.
3. Le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cigd ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020.

4. Le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili per tutta la durata della Cassa stessa; inoltre, ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48.
5. Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo da marzo al 31 agosto secondo le modalità indicate nell'istanza già inviate tramite pec in data 2/4/2020 ai sensi dell'art 22e del D.L. N 18/2020. Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OOSS che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere con le stesse modalità on-line utilizzate per la sottoscrizione.
6. La richiesta interesserà un numero massimo di 79 addetti, di cui 11 part-time; su un totale complessivo di 79 dipendenti e determinerà la riduzione e/o sospensione delle attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente.
7. L'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato.
8. L'Azienda si impegna ad espletare, su istanza del lavoratore, tutte le pratiche necessarie per l'attivazione dell'anticipo banche.
9. Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo.
10. Per le attività e i servizi che restano aperte e/o qualora le condizioni normative e di mercato consentano di riattivare in tutto o in parte l'attività sospesa, si conviene che verranno richiamati in servizio i lavoratori interessati alla presente domanda di CIGD ed eventualmente sospesi. In tal caso l'azienda attuerà la rotazione dei dipendenti con mansioni fungibili, tenuto conto dei criteri tecnici e organizzativi e delle eventuali disposizioni disposte dalle autorità.
11. Nei casi contemplati nel punto 10 le riduzioni avverranno prioritariamente in maniera verticale, privilegiando turnazioni che riducano le necessità di spostamento dei lavoratori, in particolare riguardo agli orari di punta. Sulla misura e le modalità delle riduzioni le parti si impegnano a proseguire il confronto, anche al fine di attuare tutte le misure utili a tutela della salute dei dipendenti.
12. Le parti prevedono la piena maturazione dei ratei di tutti gli istituti diretti e indiretti, ivi compreso il TFR.
13. Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS come previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020.
14. Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'"emergenza COVID-19".
15. I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.
16. Le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma si impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori.



17. L' Azienda si impegna a garantire la continuità di iscrizione sindacale per i lavoratori iscritti alle OOSS al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo. Al fine degli adempimenti di cui al punto precedente, l'Azienda procederà alla corretta compilazione del modello SR41, flaggando apposita voce relativa ai contributi sindacali ed inserendo codice sindacato e codice categoria.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni.

Letto, confermato e sottoscritto

Datore di Lavoro

XENIA S.p.A.

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL